

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 5224

Espropriazione forzata, pubblicità e *privacy* del debitore

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 29 settembre 2004

SOMMARIO: 1. *Premessa di carattere generale e situazione esistente in materia sotto la previgente legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".* – 2. *L'avvento del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali": conferme e novità in tema di espropriazione forzata: 2.1 Le modifiche apportate al codice di procedura civile; 2.2. Vendita senza incanto e vendita con incanto; 2.3 Le diverse forme di pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c.; 2.4 La pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita di cui all'art. 173 disp. att. c.p.c.* – 3. *Conclusioni.*

1. Premessa di carattere generale e situazione esistente in materia sotto la previgente legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Già l'entrata in vigore della legge n. 675/1996 aveva sollevato taluni problemi di compatibilità fra le nuove norme poste a "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (così reca testualmente la citata legge) e quelle del vigente codice di procedura civile.

Ciò aveva in particolare riguardato il settore della notificazione degli atti giudiziari ⁽¹⁾ e, sia pur in diversa misura, quello delle prove, precostituite e costituende ⁽²⁾.

Con riferimento alla notificazione degli atti giudiziari, a fronte delle numerose segnalazioni di soggetti interessati che chiedevano al Garante per la protezione dei dati personali di tutelare la loro riservatezza, quest'ultimo era intervenuto - con provvedimento del 22 ottobre 1998 ⁽³⁾ - al fine di affrontare fundamentalmente il comune «problema del bilanciamento tra l'esigenza di pubblicità o di certezza della conoscenza di determinati atti e il diritto degli interessati di non subire una ingiustificata divulgazione dei propri dati personali» ⁽⁴⁾.

Con il medesimo provvedimento, peraltro, il Garante era altresì intervenuto sulla tematica che qui interessa della protezione dei dati personali del debitore in sede di pubblicità della vendita del bene oggetto di espropriazione forzata, ritenendo, in particolare, che «per quanto riguarda la prassi secondo la quale le cancellerie dei tribunali, dando notizia di esecuzioni immobiliari, indicano anche il nome del debitore assoggettato all'esecuzione, non si ravvisano violazioni della legge 675/1996. L'art. 490 c.p.c. prevede infatti l'affissione o la pubblicazione sui giornali di " ... un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico".

Il codice dispone quindi che i potenziali acquirenti abbiano a disposizione tutti gli elementi utili per valutare la convenienza e i possibili rischi dell'acquisto di un bene; tenuto conto che i beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, il nome del debitore può servire per conoscere l'effettiva situazione giuridica dei beni stessi. Del resto, anche al di fuori delle procedure immobiliari, chi ha interesse all'acquisto di un bene immobile si informa dettagliatamente sulla situazione del bene e, per quanto possibile, sulla persona del venditore.

Si osserva tuttavia che alcuni uffici giudiziari evitano di affiggere manifesti con i nomi dei debitori sottoposti all'esecuzione, rimanendo ovviamente disponibili a fornirli a chi sia effettivamente interessato a conoscerli. Si tratta di una prassi senz'altro più attenta e rispettosa della dignità delle persone coinvolte, che appare opportuno indicare quale utile esempio da seguire, per quanto possibile, in attesa delle eventuali modificazioni della disciplina in materia».

Il Garante, dunque, per un verso escludeva la sussistenza di violazioni della legge 675/1996, stanti le previsioni del vigente codice di procedura civile, e, per altro verso, "invitava" però, in un certo qual modo, a seguire prassi più rispettose della dignità del debitore esecutato, quali quelle proprie di taluni tribunali che omettevano, per l'appunto, l'indicazione del nominativo del debitore nell'avviso di vendita cui dare pubblicità ai sensi di quanto previsto dall'art. 490 c.p.c.

In dottrina si era peraltro posto in rilievo come, «una simile prassi può essere compatibile con quanto previsto dal codice di rito per la vendita con incanto, dal

momento che nell'art. 576 c.p.c. non vi è alcun riferimento alle generalità del debitore tra gli elementi da indicare per adempiere all'obbligo di pubblicità dell'incanto, per la vendita senza incanto una simile prassi sarebbe in aperto contrasto con una espressa indicazione di legge. Prevede, infatti, l'art. 570, comma 1°, che dell'ordine di vendita sia dato, a cura del cancelliere, pubblico avviso contenente, tra l'altro, l'indicazione del debitore.

In questo caso, la formulazione generica dell'art. 490 c.p.c. non consente di superare la indicazione specifica contenuta nell'art. 570 c.p.c.» ⁽⁵⁾.

Stante, dunque, la diversa lettera delle previsioni di cui agli artt. 570 c.p.c. (vendita senza incanto) e 576 c.p.c. (vendita con incanto), la dottrina aveva ritenuto legittima la mancata indicazione nell'avviso di vendita del nominativo del debitore nella sola ipotesi della vendita con incanto, e non anche in quella della vendita senza incanto (stante il disposto dell'allora vigente art. 570 c.p.c.).

Quanto alla giurisprudenza, non sussistono a quanto consta precedenti specifici in termini.

Si segnala esclusivamente una pronuncia della Cassazione ⁽⁶⁾ la quale, nel dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. proposto dal debitore esecutato ⁽⁷⁾ avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la sua richiesta di non far comparire – in ossequio alla l. 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali – il nome di esso debitore nella pubblicità dell'incanto immobiliare, dà atto, in motivazione ⁽⁸⁾, del contenuto di tale ordinanza (del Tribunale di Pistoia del 26 maggio 2000 ⁽⁹⁾) secondo la quale «nella specie non trovava applicazione la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali effettuato per ragioni di giustizia in considerazione del sistema normativo cui è informata la Conservatoria dei registri immobiliari» e dalla considerazione secondo cui «alle esigenze di riservatezza dell'istante si contrapponevano rilevanti esigenze di pubblico interesse alla pubblicità dei nominativi delle persone soggette ad esproprio».

La Suprema corte dunque, stante la ritenuta inammissibilità del ricorso, non affronta nel merito la questione sollevata – che qui interessa –, mentre il giudice di merito (pur non disponendosi del testo integrale della pronuncia) esprime chiaramente un indirizzo negativo in ordine alla ritenuta sussistenza, da parte del debitore esecutato, di una violazione della sua privacy per effetto della inserzione dei dati personali dello stesso nell'avviso di vendita cui dare pubblicità secondo quanto previsto dal codice di rito.

2. L'avvento del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codi-

ce in materia di protezione dei dati personali”: conferme e novità in tema di espropriazione forzata

2.1 Le modifiche apportate al codice di procedura civile

Il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ha previsto - per quanto qui interessa - all’art. 174, recante “Notifiche di atti e vendite giudiziarie”, al:

- n. 9 la modifica dell’art. 490, terzo comma, del codice di procedura civile con l’aggiunta, in fine, del seguente periodo: «Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore»;

- n. 10 la modifica dell’art. 570, primo comma, del codice di procedura civile ⁽¹⁰⁾ con la soppressione delle parole «del debitore» e la sostituzione delle parole da «informazioni» fino alla fine con le seguenti: «informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse».

Con la conseguenza dunque che, per l’effetto, il testo di quest’ultima previsione del codice di rito (art. 570) è il seguente: «dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490, pubblico avviso contenente l’indicazione degli estremi previsti nell’art. 555 e del valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, con l’avvertimento che maggiori *informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse*».

E quella dell’art. 490 c.p.c. (il quale reca «pubblicità degli avvisi») il seguente: «quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso d’espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa ⁽¹¹⁾. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, mul-

tisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata ⁽¹²⁾. *Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore».*

2.2 Vendita senza incanto e vendita con incanto

Il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali è dunque intervenuto sulla previsione di cui all'art. 570 c.p.c., relativa alla vendita senza incanto, ma non anche su quella di cui all'art. 576 c.p.c. ⁽¹³⁾, relativa alla vendita con incanto.

Ciò non mi pare autorizzi però a ritenere che l'innovazione introdotta riguardi la sola vendita senza incanto (e non anche quella con incanto).

Pare infatti, al contrario, corretto ritenere che, se il legislatore non è intervenuto direttamente (anche) sulla previsione relativa alla vendita con incanto, lo ha fatto, non con la volontà di escludere tale tipo di vendita dall'ambito di applicazione della innovazione legislativa realizzata, ma piuttosto in quanto non lo ha ritenuto necessario al fine di conseguire tale obiettivo, ossia ricomprenderla comunque in tale ambito di applicazione.

A ben vedere, infatti, la previsione di cui all'art. 576 c.p.c. non conteneva (e continua a non contenere), a differenza di quella di cui all'art. 570 c.p.c., alcun riferimento espresso alla necessità di procedere ad una indicazione (anche) della persona del debitore.

Da ciò, la conseguente insussistenza di una necessità di intervenire direttamente (anche) sulla previsione di cui all'art. 576 c.p.c.

Non sembra cioè, in definitiva, né corretto né ragionevole desumere dall'omesso intervento diretto del legislatore (anche) su quest'ultima previsione codicistica la conclusione secondo cui lo stesso avrebbe in tal modo sostanzialmente voluto: da un lato, introdurre o mantenere (conformemente all'impostazione dottrinale a suo richiamata) un distinguo fra vendita con incanto e senza incanto; dall'altro lato, capovolgere al contempo la situazione previgente, nel senso che ora non sarebbe più possibile indicare il debitore nell'avviso della vendita senza incanto – stante la modifica espressa introdotta -, mentre sarebbe possibile farlo in sede di provvedimento che dispone la vendita con incanto ai sensi del più volte citato art. 576 c.p.c. (ossia esattamente il contrario di quanto in dottrina si riteneva fosse possibile fare sotto la vigenza della legge 675/96).

Stante poi, da un lato, l'intervenuta modifica dell'art. 490 c.p.c. nei termini in precedenza richiamati e, dall'altro lato, quanto previsto dall'art. 534 c.p.c., alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento alla vendita con incanto di beni mobili.

Al secondo comma dell'art. 534 c.p.c. si prevede infatti che, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'art. 530 c.p.c. (ossia quello per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), «può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia fatta anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo»; un richiamo espresso e decisivo, pertanto, alla «pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490».

In definitiva, dunque, deve concludersi sul punto che, per effetto della entrata in vigore del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali, tanto nel caso di vendita senza incanto che di vendita con incanto, di beni immobili o mobili, in sede di effettuazione della pubblicità dovrà essere omessa l'indicazione dei dati personali del debitore ⁽¹⁴⁾.

2.3 Le diverse forme di pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c.

Si è genericamente parlato di "pubblicità" in quanto il passo ulteriore da fare è quello di chiedersi se la modificazione introdotta dal nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali attenga a tutte le diverse forme di pubblicità previste dall'art. 490 c.p.c. o, piuttosto, solo a talune di esse.

Il quesito si pone in quanto, come in precedenza riferito, l'inciso «nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore» è stato introdotto nel terzo comma dell'art. 490 c.p.c., per cui, a ben vedere, legittimo è chiedersi se il legislatore, operando in tal modo, abbia inteso introdurre la ormai nota modificazione con riferimento alla sola forma di pubblicità prevista da tale comma (sul quale è indubbiamente direttamente intervenuto) oppure anche con riferimento alle altre forme di pubblicità previste dai primi due commi della medesima norma (dovendosi, dunque, ritenere l'inciso introdotto alla fine del terzo comma come riferito all'intera disposizione normativa di cui all'art. 490 c.p.c. e non solo al terzo comma della stessa).

Opportuno pare soffermarsi brevemente, prima di indicare la risposta al quesito posto ritenuta più corretta, sulle modalità attraverso cui si attuano queste diverse forme di pubblicità, cui tradizionalmente si accostano le contrapposte qualificazioni di pubblicità cd. ordinaria (riferita ai primi due commi dell'art. 490 c.p.c. e fondamentalmente caratterizzata dalla obbligatorietà della stessa e dal trovare il

proprio fondamento diretto nella legge – e non in un ordine del giudice -) e pubblicità cd. straordinaria (riferita all'originaria formulazione del terzo comma della medesima norma – ossia prima della indicata modificazione dello stesso ad opera della legge finanziaria 2002 – e fondamentalmente caratterizzata dalla facoltatività della stessa e dal trovare il proprio fondamento in uno specifico ordine del giudice) ⁽¹⁵⁾.

Una breve disamina sul punto si impone, infatti, fondamentalmente al fine di segnalare come, per effetto della entrata in vigore della legge:

1) 24 novembre 2000 n. 340 (recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999"), da un lato, è venuta meno quella forma di pubblicità cd. ordinaria rappresentata dall'obbligo, previsto dal secondo comma dell'art. 490 c.p.c., di inserire «in caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso ... nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario» e, dall'altro lato, tale forma di pubblicità non è stata sostituita dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; la quale è stata, infatti, prevista dall'art. 31 di tale legge (il quale reca "Suppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità" e prevede, per l'appunto, la soppressione del F.A.L. a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge) per le sole ipotesi in cui «disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunci legali come unica forma di pubblicità» ⁽¹⁶⁾;

2) 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), l'originario terzo comma dell'art. 490 c.p.c. ⁽¹⁷⁾ è stato sostituito dal seguente: «il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa»; cui, in forza della l. 27 dicembre 2002, n. 289, è stato aggiunto il seguente periodo: «sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettemanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata».

Ciò ha indotto la dottrina intervenuta successivamente in materia a verificare la tenuta e/o le eventuali modificazioni subite dalla risalente contrapposizione fra pubblicità cd. ordinaria e pubblicità cd. straordinaria ⁽¹⁸⁾, tradizionalmente intese nei termini in precedenza riferiti; nonché taluno, muovendosi anche in tale prospet-

tiva, a ravvisare lo scopo della riferita innovazione apportata al terzo comma dell'art. 490 c.p.c. dalla finanziaria 2002 nella volontà di «restituire all'art. 490 c.p.c. una ulteriore forma di pubblicità ordinaria che valga a riempire, secondo esigenze ormai mutate rispetto a quelle esistenti al momento di entrata in vigore del codice, lo spazio risultante dallo svuotamento di contenuto del 2° co. dell'art. 490 c.p.c.» ⁽¹⁹⁾ operato dalla richiamata legge n. 340 del 2000 (che aveva eliminato, come già evidenziato, l'obbligo previsto dal 1° co. dell'art. 490 c.p.c. di inserire «in caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso ... nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario»).

Non è indubbiamente questa la sede per procedere ad un esame dei rinnovati "rapporti" fra pubblicità cd. ordinaria e pubblicità cd. straordinaria.

Basti qui, ai nostri fini, aver posto in rilievo in quali termini si attui ad oggi la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c., quale che sia la qualificazione che a tali forme di pubblicità voglia attribuirsi; e dunque, in definitiva, in forza del:

- 1° comma dell'art. 490 c.p.c., nella affissione dell'avviso di vendita «per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo»;

- 3° comma dell'art. 490 c.p.c., nella pubblicazione dell'avviso di vendita, una o più volte, su «quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata» (cui sono equiparati «i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggiore diffusione nella zona interessata») «o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali» ⁽²⁰⁾; nonché, «quando occorre», ricorrendo alle «forme della pubblicità commerciale».

Ciò posto, guardando al quesito posto, la risposta più corretta mi pare debba essere nel senso che l'introdotta modificazione, secondo cui deve essere omessa nell'avviso di vendita «l'indicazione del debitore», vada riferita non solo alle forme di pubblicità di cui al 3° comma dell'art. 490 c.p.c. ma anche a quella prevista dal 1° comma della medesima norma.

La collocazione del relativo inciso nel terzo comma non sembra infatti decisiva per giungere all'opposta conclusione.

Potrebbe, infatti, in contrario osservarsi che il suddetto inciso è stato comunque collocato alla fine (oltre che di tale comma) della norma nel suo complesso, volendo con ciò riferirlo proprio alla norma nel suo complesso e non solo al comma finale della stessa.

Ma, comunque sia, decisiva ai fini dell'accoglimento della conclusione raggiunta sembra essere la *ratio* sottesa all'introduzione di tale inciso, chiaramente rappresentata dalla esigenza di evitare una *ingiustificata* diffusione dei dati personali del debitore (nel senso di non giustificata dalle finalità che un determinato "istituto" processuale è preordinato a conseguire).

Ratio che mi pare ricorra sia nell'ipotesi della pubblicità di cui al terzo comma dell'art. 490 c.p.c. che di quella di cui al primo comma della medesima norma. Per quanto, infatti, non si possa negare che la suddetta esigenza sia più sentita ed evidente con riferimento alla prima forma di pubblicità indicata (ossia quella di cui al terzo comma), stante la maggiore efficacia della stessa sotto il profilo della diffusione della "notizia" (e dunque anche dei dati personali del debitore) che intende realizzare (ed effettivamente realizza, quanto meno in via di principio), non mi pare possa comunque essere negata al contempo la sussistenza della medesima esigenza anche con riferimento alla seconda forma di pubblicità indicata (ossia quella di cui al primo comma, tradizionalmente qualificata come "ordinaria"), seppur in misura meno sentita ed evidente.

Comunque sia, cioè, mi pare ci si trovi di fronte, in entrambi i casi, alla diffusione dei dati personali di un determinato soggetto (in relazione ad un episodio della vita che lo riguarda che si connota negativamente secondo il comune sentire) in assenza di una reale necessità che la giustifichi, non rappresentando l'indicazione dei dati personali del debitore un elemento indispensabile affinché la pubblicità possa conseguire il fine cui è preordinata ⁽²¹⁾.

Da ciò la volontà del legislatore di sancire la regola secondo cui, in tutte le forme di pubblicità previste dall'art. 490 c.p.c. debba essere omessa l'indicazione del debitore.

2.4 La pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita di cui all'art. 173 disp. att. c.p.c.

L'art. 173 disp. att. c.p.c., il quale reca «pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita», prevede testualmente che: «dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'art. 490 del codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa».

Tale norma, nel richiamare la previsione di cui all'art. 490 c.p.c. – modificata dal codice in materia di protezione dei dati personali nei termini più volte riferiti -,

pone il seguente quesito: anche in tal caso va omessa, in forza di tale richiamo, l'indicazione del debitore?

Si potrebbe semplicisticamente affermare che, stante la sussistenza di tale richiamo (dell'art. 173 disp. att. c.p.c. all'art. 490 c.p.c.), anche in tal caso va omessa l'indicazione del debitore; oppure, all'opposto, tentare di circoscrivere la portata del suddetto richiamo ritenendo che lo stesso non sia comprensivo anche dell'inciso introdotto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ⁽²²⁾, il quale avrebbe voluto dunque disciplinare la sola ipotesi della pubblicità della vendita forzata e non anche quella dell'istanza di vendita; ipotesi, quest'ultima, con riferimento alla quale potrebbe pertanto legittimamente procedersi alla indicazione del nominativo del debitore.

Ma, il dato letterale, seppur significativo, non sembra comunque di per sé risolutivo.

Più corretto pare infatti guardare, al fine di individuare la risposta più corretta da dare al quesito posto:

- anzitutto, alla funzione svolta dalla peculiare ipotesi di pubblicità in esame;
- e poi, alla *ratio* dell'intervenuta modifica dell'art. 490 c.p.c. – in precedenza riferita – ad opera del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ben pochi sono i precedenti giurisprudenziali sulla funzione svolta dalla pubblicità dell'istanza di vendita.

Si segnala, in particolare, la pronuncia della Cassazione del 15 marzo 1974, n. 747 ⁽²³⁾, la quale ha ritenuto – in motivazione - che «la funzione dell'avviso pubblico dell'istanza di vendita dato a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. civ. è analoga all'avviso dell'espropriazione dato, a norma dell'art. 498, ai creditori aventi diritti di prelazione sui beni pignorati risultanti da pubblici registri: nell'uno e nell'altro caso, l'avviso ha la funzione di portare a conoscenza dei creditori l'esistenza del processo di espropriazione forzata affinché possano intervenire, con la sola differenza che nell'ipotesi prevista dall'art. 173 disp. att. cod. proc. civ., non essendo conosciuti i creditori chirografari, l'avviso è dato mediante comunicazione al pubblico in una forma che, trattandosi di pubblicità notizia, implica conoscenza legale dell'avviso da parte dei soggetti interessati, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 498 l'avviso è dato individualmente ai creditori i cui diritti di prelazione sui beni pignorati risultano dai pubblici registri» ⁽²⁴⁾.

Analogamente, in dottrina, si è ritenuto che «la pubblicità dell'istanza di vendita (e di assegnazione), prevista dall'articolo 173 disp. att. c.p.c., risponde ... allo scopo di consentire ai creditori chirografari – non identificabili singolarmente, come

i creditori iscritti – di avere notizia dell'esecuzione in corso contro il loro debitore e di intervenire tempestivamente» ⁽²⁵⁾.

Se così è, allora, in tal caso, a differenza di quanto ritenuto con riferimento alle diverse forme di pubblicità dell'avviso di vendita in precedenza esaminate, l'indicazione del nominativo del debitore è elemento indispensabile affinché la pubblicità possa conseguire l'obiettivo cui è preordinata; è, cioè, «un dato essenziale, poiché la notizia che s'intende divulgare è proprio la pendenza di un procedimento esecutivo immobiliare contro una determinata persona, a beneficio di coloro che vantano ragioni di credito nei confronti di questa» ⁽²⁶⁾.

Ma allora, delle due l'una: o per effetto della modifica dell'art. 490 c.p.c. ad opera del codice in materia di protezione dei dati personali deve ritenersi tacitamente abrogata per incompatibilità la previsione di cui al citato art. 173 disp. att. c.p.c., e la corrispondente ipotesi di pubblicità che lo stesso disciplina, oppure in tale ipotesi di pubblicità deve ritenersi legittima l'indicazione del debitore.

Pare a chi scrive che sia quest'ultima la soluzione più corretta ⁽²⁷⁾, sia pur sulla base di considerazioni differenti da quelle svolte sul punto da altra dottrina ⁽²⁸⁾.

Si è ritenuto, infatti, che «il divieto di indicare il nome del debitore è stato inserito nel 3° co. dell'articolo 490 c.p.c., sì da potere essere letto in stretto riferimento alle forme di pubblicità stabilite nello stesso comma» e, dunque, «plausibile ritenere che la preoccupazione legislativa di proteggere la *privacy* del debitore miri essenzialmente ad evitare la divulgazione del suo nome con strumenti (i giornali) particolarmente incisivi, idonei a diffondere informazioni ben oltre il ristretto ambito dei soggetti aventi concreto e meritevole interesse ad acquisirle. E, infatti, l'individuazione dei debitori soggetti all'esecuzione immobiliare, prima che presso la cancelleria (allorché sia stata ordinata la vendita dei beni pignorati), può avvenire attraverso un'indagine presso i registri immobiliari. Lo stesso decreto legislativo n. 196 del 2003 ... conferma che è in facoltà di qualsiasi terzo ricevere presso la cancelleria notizia anche in ordine alle generalità dei debitori esecutati, notizie la cui assunzione costituisce necessario strumento di affermazione del principio della *par condicio creditorum* (art. 2740 c.c.), che, nell'esecuzione forzata individuale, trova espressione nelle norme che consentono e regolano l'intervento dei creditori.

Sotto questo profilo, dato essenziale di pubblico interesse, nell'avviso da affiggere per tre giorni nell'albo dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'articolo 490, 1° co., c.p.c., è, per l'istanza di vendita o di assegnazione, proprio il nome del debitore che, per il 3° co. della stessa disposizione, non potrà essere invece riportato nel testo da inserire una o più volte sui giornali d'informazione aventi maggiore diffusione

nella zona interessata.

L'intervento legislativo sembrerebbe dunque porsi nell'ottica di un bilanciamento tra interessi contrapposti, entrambi meritevoli di tutela, il cui punto di equilibrio è, pertanto, individuato nella conservazione, per l'istanza di vendita, della sola tradizionale pubblicità ordinaria (ossia l'affissione all'albo dell'ufficio giudiziario) la cui effettività impone agli interessati un onere di diligenza, non dissimile, nella sostanza, da quello richiesto per l'acquisizione della stessa notizia presso l'ufficio del territorio (la conservatoria dei registri immobiliari).

Di conseguenza, la formulazione letterale dell'articolo 490 c.p.c. consentirebbe di ritenere che, tranne dove diversamente disposto (art. 570 c.p.c., con valore per tutte le forme di vendita forzata), l'avviso da affiggere all'albo dell'ufficio giudiziario possa indicare il nome del debitore ove si tratti di dato di pubblico interesse (come appunto nel caso previsto dall'art. 173 disp. att. c.p.c.), laddove il divieto di tale indicazione, stabilito al 3° co., riguarda (sempre) la pubblicità disciplinata nel medesimo comma» ⁽²⁹⁾.

Ciò che fondamentalmente non convince di tale impostazione dottrinale è il voler circoscrivere, contrariamente a quanto da noi più sopra sostenuto, la portata della modificazione apportata dal D.lgs. n. 196/2003 all'art. 490 c.p.c. alle sole forme di pubblicità di cui al terzo comma della stessa (escludendo, invece, quella di cui al 1° comma); né il successivo tentativo, strettamente consequenziale a tale presa di posizione, di giustificare comunque la necessità di omettere l'indicazione del debitore anche in sede di effettuazione della pubblicità dell'avviso di vendita di cui al primo comma (e non solo di quella di cui al terzo comma) – se ben comprendo la posizione di tale autore – in forza della intervenuta modifica dell'art. 570 c.p.c. (che assolverebbe, dunque, la funzione di norma che deroga in sostanza, «per tutte le forme di vendita», a quanto diversamente previsto in via generale dal 1° comma dell'art. 490 c.p.c.) ⁽³⁰⁾.

Posto infatti che, come a suo tempo posto in rilievo, la fondamentale *ratio* sottostante all'intervento legislativo di cui si discute sembra risiedere nella esigenza di evitare una ingiustificata diffusione (nei termini già precisati) dei dati personali del debitore (in una più globale ottica di temperamento della tutela della riservatezza del debitore con le finalità perseguite dalla procedura espropriativa – e relative situazioni giuridiche soggettive ed interessi sottostanti -), non sembra che tale esigenza possa essere circoscritta alle sole forme di pubblicità previste dal terzo comma dell'art. 490 c.p.c.; ciò, per i motivi già evidenziati.

Conseguentemente, in considerazione di tale *ratio* e della indubbia esigenza di

contemperamento di contrapposti interessi che ha ispirato l'intervento legislativo in esame, più corretto e lineare pare ritenere che l'innovazione apportata dal D.lgs. n. 196/2003 all'art. 490 c.p.c.:

- si riferisca anche al primo comma della stessa, e dunque alla forma di pubblicità dallo stesso disciplinata (tradizionalmente qualificata come ordinaria), ricorrendo anche in tal caso (e non solo nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 490 c.p.c.) la *ratio* che ne sta a fondamento;

- non determini, però, la tacita abrogazione per incompatibilità dell'art. 173 disp. att. c.p.c., e della relativa forma di pubblicità dallo stesso prevista, non ricorrendo nel caso di specie la *ratio* che ne sta a fondamento, ossia l'esigenza di evitare l'ingiustificata diffusione dei dati di un determinato soggetto (in relazione ad evento della vita negativamente valutato dal comune sentire), stante la necessità in tal caso (a differenza di quanto riscontrato nelle diverse ipotesi di pubblicità dell'avviso di vendita) di indicare il debitore onde consentire alla pubblicità di conseguire l'obiettivo cui è preordinata.

Né deve trarre in inganno la diversa applicazione (sotto il profilo della indicazione del debitore) che, per l'effetto, finisce per trovare la previsione di cui all'art. 490, 1° comma, c.p.c. a seconda che la stessa venga in rilievo in relazione alla pubblicità dell'istanza di vendita o a quella della vendita, in quanto in realtà siamo di fronte a due diverse ipotesi di pubblicità, analoghe sotto il profilo delle modalità di attuazione ma profondamente diverse sotto il profilo delle finalità perseguite.

Per cui, giustificata è la conseguente diversa attuazione delle stesse sotto il profilo della indicazione del nominativo del debitore.

A conferma della impostazione qui sostenuta si consideri in particolare come:

1) lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, nel valutare l'impatto della previgente legge n. 675/1996 sulle norme del codice di procedura civile che ponevano problemi di compatibilità con la stessa (quali in particolare, come già segnalato, quelle in materia di notificazione degli atti giudiziari e, per l'appunto, di pubblicità della vendita forzata), ha, da un lato, escluso che tali norme fossero state abrogate per effetto della entrata in vigore della richiamata normativa in materia di tutela della riservatezza e, dall'altro lato, suggerito una interpretazione delle stesse, per così dire, "correttiva", ossia tale da renderne l'applicazione il più possibile compatibile con le esigenze sottese alla suddetta normativa ⁽³¹⁾;

2) al di là della *ratio* che ha ispirato l'intervento legislativo in esame, la stessa normativa sulla privacy è ispirata al principio, sancito dal previgente art. 9 della legge n. 675/96 e dall'attuale art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati

personali (il quale reca "Modalità del trattamento e requisiti dei dati"), della pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono (raccolti e successivamente) trattati, principio che sembra essere in tal caso pienamente rispettato posto che l'indicazione del nominativo del debitore costituisce nella pubblicità di cui all'art. 173 disp. att. c.p.c. (a differenza di quella di cui agli artt. 570 e 576 c.p.c.) condizione indispensabile affinché la pubblicità possa conseguire l'obiettivo cui è preordinata ⁽³²⁾.

Quanto, infine, alla conclusione cui la richiamata posizione dottrinale giunge in ordine alla possibilità di attuare la pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita di cui al 173 disp. att. c.p.c. nelle sole forme di cui al primo comma dell'art. 490 c.p.c., la stessa non mi pare debba farsi discendere dalle intervenute modificazioni in materia operate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, rappresentando piuttosto una coerente conseguenza della funzione attribuita a tale forma di pubblicità; la quale, in quanto «pubblicità notizia» che «implica conoscenza legale dell'avviso da parte dei soggetti interessati», ben può e deve attuarsi nelle sole forme "ordinarie" di cui al primo comma dell'art. 490 e non anche in quelle (legate ad una valutazione, condotta caso per caso, del giudice) di cui al terzo comma della medesima norma; forme, queste ultime, che mal si conciliano con la legale conoscibilità dell'atto cui è ispirata la peculiare ipotesi di pubblicità di cui si discute.

Considerazione, questa, cui deve aggiungersi la possibilità, quanto meno non smentita dalla lettera dell'art. 173 disp. att. c.p.c., di leggere tale disposizione nel senso che la stessa, nella parte in cui dispone che «dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'art. 490», abbia inteso riferirsi al solo primo comma di tale norma ⁽³³⁾; ed anzi confermata, ove si legga attentamente tale norma, dall'inciso di cui alla stessa «a cura del cancelliere», il quale giustifica di per sé la superfluità di un richiamo espresso al 1° comma (e finché vigente al 2°) dell'art. 490 c.p.c., solo queste essendo le forme di pubblicità (cd. ordinarie) di cui a tale norma caratterizzate dalla obbligatorietà, ossia dalla sussistenza di un obbligo di legge in capo al cancelliere di procedere alla pubblicità in assenza di espresso ordine del giudice (cd. pubblicità straordinaria di cui al precedente terzo comma) ⁽³⁴⁾.

Posto, dunque, che tale ipotesi di pubblicità deve essere attuata nelle sole forme di cui al primo comma dell'art. 490 c.p.c., viene risolta in radice l'eventuale problematica rappresentata dalla possibilità o meno di indicare il nominativo del debitore ove la stessa dovesse essere invece attuata (come invece qui escluso) nelle diverse forme di cui al secondo comma del citato art. 490.

3. Conclusioni

In definitiva dunque, all'esito dell'esame complessivo condotto, può concludersi nel senso che, per effetto della entrata in vigore del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali, dovrà sempre omettersi l'indicazione del debitore in sede effettuazione della prescritta pubblicità della vendita, sia che si tratti di vendita all'incanto sia che si tratti di vendita senza incanto, sia che si tratti di beni immobili che mobili, sia che la pubblicità venga effettuata nelle forme di cui al primo comma dell'art. 490 c.p.c. che in quelle di cui al terzo comma della medesima norma.

Diversamente, all'indicazione del debitore potrà (e dovrà) procedersi in sede di pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita di cui all'art. 173 disp. att. c.p.c., da effettuarsi, secondo l'impostazione ritenuta preferibile, nelle sole forme di cui al 1° comma dell'art. 490 c.p.c. (e non anche in quelle di cui al 3° comma della medesima norma).

Ernesto Fabiani

-
- (1) Soprattutto sotto il profilo della possibilità, prevista dall'allora vigente codice di procedura civile, di procedere alla notificazione di un determinato atto con la consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dello stesso, conforme all'originale, anche a soggetto diverso dal destinatario (persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, vicino di casa); problematica, questa, ancor più avvertita ove, per ipotesi, il suddetto atto dovesse contenere anche dei "dati sensibili".
 - (2) Cfr. per tutti sul punto M. PANETTA in A. CLEMENTE (a cura di), *Privacy*, Padova, 1999, 479 ss; nonché da ultimo VILLECCO BETTELLI in MONDUCCI-SARTOR (a cura di), *Il codice in materia di protezione dei dati personali. Commentario sistematico al D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196*, Padova, 2004, spec. 191 ss.
 - (3) Che puoi leggere in *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, 1087 ss con nota R. PARZIALE, *Notifiche e riservatezza*. Ma sul punto cfr. altresì il contenuto di una decisione del Garante per la protezione dei dati personali riportato nella Newsletter del 10-16 marzo 2003 (numero 162) che puoi reperire su www.garanteprivacy.it secondo il quale sostanzialmente «è legittimo far pubblicare sui manifesti affissi per dare notizia della vendita all'asta di immobili il nome del debitore colpito dal provvedimento di esecuzione del giudice, ma sarebbe opportuno che i tribunali potessero adottare misure di salvaguardia della dignità delle persone»; pur ritenendo al contempo «urgente una modifica normativa».
 - (4) Così, testualmente, il Garante per la protezione dei dati personali nel citato provvedimento.

- (5) Così R. PARZIALE, *Notifiche e riservatezza*, cit., spec. 1107 secondo il quale «in sede di adeguamento normativo, nell'operare il bilanciamento più volte ricordato, il legislatore dovrà valutare in questi casi se le generalità dell'esecutato costituiscano o meno un principio irrinunciabile, stante la identificabilità *aliunde* del bene oggetto di esecuzione».
- Nel senso invece della legittimità della indicazione del debitore nell'avviso di vendita senza operare alcun distinguo fra vendita con incanto e vendita senza incanto cfr. M. MASSIMI, *Tutela della riservatezza, pubblicità nelle espropriazioni immobiliari e notificazioni giudiziarie*, in www.privacy.it.
- (6) Ossia Cass. 21 febbraio 2002, n. 2502, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Esecuzione in genere*, n. 11.
- (7) Secondo il quale la pubblicità dell'incanto, per come concepita, attuava «una sorta di pubblica gogna».
- (8) Che puoi reperire in CD JURID DATA, *Sentenze della Cassazione civile*, Milano, 2003.
- (9) Inedita.
- (10) Il cui testo, prima di tale modifica, era il seguente: «dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale».
- (11) Il 3° comma dell'art. 490 c.p.c. è stato modificato nei termini di cui sopra dall'art. 52 l. 28 dicembre 2001, n. 448. Cfr. per tutti sul punto: A. STORTO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28-12-2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)*, in *Riv. dell'esecuz. forz.*, 2002, 305 ss; C. CROCI, *La pubblicità in materia esecutiva dopo la riforma dell'art. 490 c.p.c.*, in *Riv. dell'esecuz. forz.*, 2002, 319 ss.
- (12) Periodo, quest'ultimo, aggiunto dall'art. 80 l. 27 dicembre 2002, n. 289.
- (13) Il quale prevede testualmente che: «il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
- 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
 - 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'art. 568;
 - 3) il giorno e l'ora dell'incanto;
 - 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'art. 490 ultimo comma;
 - 5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
 - 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
 - 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.
- L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere».
- (14) Cfr. per tutti in tal senso AA.VV., *Codice della privacy. Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative*, II, Milano, 2004, spec. 2227; FAGANELLO in R. ACCIAI (a cura di), *Il diritto alla protezione dei dati personali. La disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice*, Rimini, 2004, spec. 391; ma vedi anche sull'impossibilità di indicare ora il nome del debitore, senza soffermarsi però sul distinguo fra vendita con incanto e vendita senza incanto, VILLECCO BETTELLI in MONDUCCI-SARTOR (a cura di), *Il codice in materia di protezione dei dati personali*, cit., 196-197.
- (15) Cfr. per tutti su tale distinguo V. ANDRIOLI, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 75; P. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2002, 137

ss; CORSARO-BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 1996, 90 ss; A. CERINO CANOVA, *Rilevanza della pubblicità straordinaria dell'incanto*, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 755 ss; G. F. RICCI in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2002, 1443; PUGLIESE in CONSOLO-LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, II, Milano, 2000, 2258.

- (16) Ipotesi, quest'ultima, che non sembra ricorrere nel caso delle procedure di espropriazione immobiliare, posto che l'art. 490 c.p.c. prevede al contempo la già richiamata forma di pubblicità della affissione dell'avviso di vendita «per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo»; la quale, come confermato dall'inciso "medesimo avviso" di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c., rappresenta una ulteriore forma di pubblicità dello stesso "fatto" rispetto a quella soppressa.

Cfr. per tutti in tal senso C. CROCI, *La pubblicità in materia esecutiva dopo la riforma dell'art. 490 c.p.c.*, cit., spec. 320; ma vedi anche A. STORTO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28-12-2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)*, cit., spec. 306 e G. SENSALÉ, *Pubblicità degli avvisi e privacy del debitore*, in *Riv. dell'esecuz. forzata*, 2004, spec. 203 secondo il quale «venuta meno la pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della provincia (per effetto della l. 24-11-2000 n. 340), lo stesso avviso, in base al 3° co. dell'articolo 490 c.p.c., va inserito una o più volte sui giornali d'informazione locale, che garantiscano la maggiore diffusione nella zona interessata».

- (17) In forza del quale «il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale».

- (18) Cfr. per tutti sul punto A. STORTO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28-12-2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)*, cit., 307 ss secondo il quale «in seguito alla modifica apportata dalla legge finanziaria diventa obbligatorio l'ordine giudiziale di pubblicazione dell'avviso sui quotidiani locali ovvero nazionali. In tal caso, non può peraltro dubitarsi della iscrivibilità di tale incumbente tra quelli di pubblicità ordinaria stante l'obbligatorietà della pubblicazione sugli organi di stampa e nonostante la disposizione non promani nel processo direttamente dalla legge ma si avvalga invece della mediazione, ancorché vincolata nell'*an*, del giudice dell'esecuzione. Si tratta infatti, nella specie, di un intervento necessitato per effetto della struttura stessa della forma pubblicitaria la quale, imposta in via astratta dalla norma, si concreta in modalità operative (l'individuazione del giornale locale o nazionale, l'accertamento della maggiore diffusione territoriale, la scelta di una o più inserzioni) caratterizzate da indici di flessibilità implicanti un corredo valutativo non avocabile in via diretta alla previsione normativa.

Ancora, non pare potersi dubitare del fatto che la scelta rimessa al giudice dell'esecuzione circa l'inserzione dell'avviso su un quotidiano locale ovvero nazionale si svolga nell'ambito della generale obbligatorietà della pubblicazione sulla stampa fissata dal riformato 3° co. dell'art. 490 c.p.c. Neppure sotto tale profilo la discrezionalità consentita al giudice sembra dunque incidere sulla natura "ordinaria" della pubblicità, la cui definizione esce allora minimalizzata dalla riforma nei termini per cui può dirsi tale quella pubblicità le cui forme sono costituite da incumbenti insopprimibili, pur se definiti dalla legge entro limiti di massima che, individuandone la natura (ad es. pubblicazione sulla stampa), assicurano tuttavia margini discrezionali per il giudice ai fini della concreta realizzazione».

Ma vedi altresì C. CROCI, *La pubblicità in materia esecutiva dopo la riforma dell'art. 490 c.p.c.*, cit., 320 ss spec. 325-326 secondo il quale «la nuova formulazione sembra non lasciare spazio alla discrezionalità del giudice se non per la scelta dei giornali che dovranno ospitare le inserzioni e per la decisione di ricorrere a strumenti divulgativi supplementari, e così, di fatto, sopprimere quella che era la caratteristica distintiva nel precedente art. 490 c.p.c. tra la pubblicità ordinaria,

eseguita d'ufficio dalla cancelleria e sempre obbligatoria, e la pubblicità straordinaria, rimessa alla decisione del magistrato, che la disponeva volta per volta, secondo le esigenze del caso.

La conservazione di una limitata diversità di disciplina tra le due forme di diffusione degli avvisi continuerebbe peraltro a trovare un senso nella necessità, per i casi dell'art. 490, 3° co., di selezionare quale delle possibili soluzioni informative imposte dalla legge sia nel concreto la più utile alla procedura, il che potrà farsi solo con uno specifico provvedimento del titolare del fascicolo; di contro, l'affissione all'albo del tribunale, che è una mera attività esecutiva e non implica nessuna cernita, resterebbe come tale riservata all'ausiliario, che continuerebbe a provvedervi senza necessità di solleciti o di ordini in tal senso.

E' perciò corretto ritenere che l'obbligatorietà della pubblicità straordinaria, che si desume dalla lettera della disposizione riformata, non implica il venir meno della distinzione tra le forme previste dal 1° c e dal 3° co. dell'art. 490 c.p.c.; bensì soltanto si traduce in un restringimento in questo campo del potere discrezionale del giudice dell'esecuzione (apparentemente) privato della scelta se disporre il cumulo di pubblicità ordinaria e straordinaria, ma non dell'individuazione del mezzo conoscitivo più conveniente, tra quelli in uso nel libero mercato».

- (19) Così A. STORTO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28-12-2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)*, cit., spec. 306 secondo il quale dunque, ad oggi, la c.d. pubblicità ordinaria comprenderebbe anche tale incumbente e non solo quello di cui al primo comma dell'art. 490 c.p.c.
- (20) Sulle problematiche poste dalle espressioni ("quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata" e "quotidiani di informazione nazionali") utilizzate dall'inciso richiamato cfr. per tutti A. STORTO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28-12-2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)*, cit., spec. 308 ss e C. CROCI, *La pubblicità in materia esecutiva dopo la riforma dell'art. 490 c.p.c.*, cit., spec. 333-334.
- (21) Non pare dunque da condividersi la valutazione espressa sul punto dalla citata ordinanza del Tribunale di Pistoia del 26 maggio 2000 (inedita, ma richiamata dalla citata Cass. 21 febbraio 2002, n. 2502) secondo cui, nel caso di specie «alle esigenze di riservatezza dell'istante si contrapponevano rilevanti esigenze di pubblico interesse alla pubblicità dei nominativi delle persone soggette ad esproprio».
- (22) Ossia «nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore».
- (23) Che puoi leggere in *Foro it.*, 1974, I, 3395 e *Giur. it.*, 1975, I, 1, 306 con nota BUCOLO, *Appunti sugli effetti del mancato compimento delle attività prescritte dall'articolo 156 disp. att. al codice di procedura civile*.
- (24) Così, in motivazione, la citata Cass. n. 747 del 1974, cit. Diversamente sembrerebbe ritenere, stando alla massima, la più recente Cass. 3 dicembre 1994, n. 10417 (in *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 68) secondo la quale: «la pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita dell'immobile pignorato, prescritta dall'art. 173 disp. att. c.p.c., ha la funzione di rafforzare la pubblicità della vendita forzata»; ma in realtà si tratta di pronuncia che, come può evincersi dalla lettura della motivazione (in CD JURID DATA, *Sentenze della Cassazione civile*, cit.), si occupa di tale ipotesi di pubblicità solo incidentalmente e sotto il diverso profilo degli effetti della eventuale omissione della stessa avuto ai riguardo ai "rapporti" con l'ordinanza di autorizzazione alla vendita.
- (25) Così G. SENSALÉ, *Pubblicità degli avvisi e privacy del debitore*, cit., spec. 202; ma cfr. altresì sul punto A. TRAVI, voce *Espropriazione immobiliare*, in *Nss. Dig. it.*, VI, Torino, 1957, spec. 909 secondo il quale «scopo di questa pubblicità non è quello di attirare eventuali acquirenti dell'immobile (i quali non avrebbero titolo per partecipare all'udienza fissata), ma di invitare

all'intervento entro l'udienza gli eventuali altri creditori»; nonché V. CORSARO - S. BOZZI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 1996, spec. 343; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1964, 27; LEVONI, *Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*, Milano, 1992, 568; B. SASSANI in BOVE-CAPPONI-MARTINETTO-SASSANI, *L'espropriazione forzata in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile* diretta da A. PROTO PISANI, Torino, 1988, 438; C. CROCI, *La pubblicità in materia esecutiva dopo la riforma dell'art. 490 c.p.c.*, cit., spec. 327-328; A. STORTO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28-12-2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)*, cit., spec. 313.

Pare conseguentemente da escludersi, stante l'esistenza della previsione di cui al citato art. 173 disp. att. c.p.c. e la funzione che dottrina e giurisprudenza attribuiscono a tale ipotesi di pubblicità, che la finalità delle diverse ipotesi di pubblicità dell'avviso di vendita di cui agli artt. 570 e 576 c.p.c. sia da ricondursi «alla tutela dei creditori: non tanto quelli che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, poiché gli stessi devono essere avvertiti espressamente dell'espropriazione ai sensi dell'art. 498, comma 1, c.p.c., quanto quelli che, ancorché non privilegiati, possono comunque intervenire nell'esecuzione, come dispone l'art. 499, comma 1, c.p.c.» (così invece M. MASSIMI, *Tutela della riservatezza, pubblicità nelle espropriazioni immobiliari e notificazioni giudiziarie*, cit., spec. 3-4). Tali creditori, del resto, devono essere avvertiti della istanza di vendita e non della vendita onde poter intervenire tempestivamente nella procedura di espropriazione forzata in corso.

- (26) Così G. SENSALE, *Pubblicità degli avvisi e privacy del debitore*, cit., spec. 202-203.
- (27) Quanto meno fino a che il nostro codice di rito continuerà a riservare all'intervento dei creditori chirografari, cui la pubblicità in esame è finalizzata, una indubbia rilevanza e lo stesso non verrà invece indebolito per effetto di interventi quali quelli previsti da recenti "progetti di riforma" del suddetto codice: cfr. per tutti sul punto B. CAPPONI - A. STORTO, *Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante "Modifiche urgenti al codice di procedura civile", in relazione al processo di esecuzione forzata*, in *Riv. dell'esecuz. forz.*, 2002, 163 ss spec. 166 ss.
- (28) Il riferimento è a G. SENSALE, *Pubblicità degli avvisi e privacy del debitore*, cit., spec. 203-204.
- (29) Così G. SENSALE, *Pubblicità degli avvisi e privacy del debitore*, cit., spec. 203-204 secondo il quale «tale soluzione renderebbe ancora attuale la disciplina dell'articolo 173 disp. att. c.p.c., riferita alla sola affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario, e, nello stesso tempo, porterebbe ad escludere, in via interpretativa, che la pubblicità dell'istanza di vendita debba svolgersi anche nelle forme di cui al 3° co. dell'articolo 490 c.p.c.».
- (30) La previsione di cui all'art. 570 c.p.c., peraltro, mal si presta a svolgere la funzione di cui sopra, per *tutte* le forme di vendita, chiaramente disciplinando la *sola* ipotesi della vendita senza incanto.
- (31) Cfr. sul punto il citato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998.
- (32) Da condividere nella sostanza pare, dunque, la valutazione in tal senso espressa da M. MASSIMI (*Tutela della riservatezza, pubblicità nelle espropriazioni immobiliari e notificazioni giudiziarie*, cit., spec. 3-4) seppur erroneamente riferita, ad avviso di chi scrive, alle ipotesi di pubblicità di cui agli artt. 570 e 576 c.p.c. (anziché *ex art.* 173 disp. att. c.p.c.).
- (33) Diversamente C. CROCI, *La pubblicità in materia esecutiva dopo la riforma dell'art. 490 c.p.c.*, cit., 326 ss il quale, pur sembrando propendere anch'egli per l'impostazione secondo cui l'art. 173 disp. att. c.p.c. farebbe riferimento alla sola forma di pubblicità prevista dal 1° comma dell'art. 490 c.p.c. (e 2° comma prima della soppressione della forma di pubblicità di cui allo stesso per effetto della richiamata legge 340/2000), fa comunque salva la «possibilità del titolare del proce-

dimento di decidere ugualmente, quando lo ritenga utile, che l'annuncio dell'istanza compaia sulla carta stampata, ma tale scelta non potrebbe comunque considerarsi imposta dalla disposizione attuativa, se correttamente inteso il richiamo in essa contenuto all'art. 490 c.p.c.».

Decisamente contrario, invece, rispetto alla posizione sostenuta nel testo A. STORTO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28-12-2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)*, cit., spec. 313-314 il quale, pur ipotizzando tale possibilità interpretativa, la esclude per più motivi, ritenendo dunque, in definitiva, che «la lettera della disposizione, con tutta evidenza pensata con riguardo alla formulazione originaria dell'art. 490 c.p.c., fa ... riferimento all'intero disposto di tale norma che ora, a seguito della modifica apportata dalla legge finanziaria per il 2002, implica la necessità di dare pubblicità all'istanza di vendita o di assegnazione, oltre che mediante affissione nell'albo del Tribunale, anche con l'inserzione per almeno una volta in un quotidiano locale o nazionale, sempre salve le valutazioni giudiziali per l'eventuale ulteriore pubblicità straordinaria».

- (34) Cfr. sul punto C. CROCI, *La pubblicità in materia esecutiva dopo la riforma dell'art. 490 c.p.c.*, cit., spec. 326.

(Riproduzione riservata)